

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 7529300EE7

1. PREMESSE

La presente procedura viene indetta dall'Unità operativa denominata Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro (in prosieguo: Provveditorato) per conto della struttura committente della Giunta Regione Marche denominata Servizio risorse umane organizzative e strumentali (nel prosieguo: Struttura committente). La stazione appaltante è la Regione Marche.

Con decreto a contrarre n. 266 del 12 giugno 2018, la Struttura committente ha disposto l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio formativo in materia di analisi e miglioramento organizzativo finalizzato al miglioramento organizzativo interno delle strutture della Giunta della Regione Marche.

L'affidamento avverrà mediante ricorso a procedura negoziata tramite Mercato elettronico con invito a partecipare a tutti gli operatori iscritti alla categoria "Formazione manageriale risorse umane". La selezione dell'operatore è effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). L'appalto assume la forma dell'Accordo quadro. Il luogo di svolgimento del servizio è Ancona.

Il RUP amministrativo è la dottoressa Franca Ciattaglia (071/8064253)
Email: franca.ciattaglia@regione.marche.it.

Il Responsabile della procedura di acquisizione è il dott. Luca Lanciaprima (071/8064243 – Email: luca.lanciaprima@regione.marche.it)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato
- 2) Disciplinare di gara, compreso:
 - Il fac-simile di dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione
 - il fac-simile di per la redazione della relazione tecnica
 - il fac-simile di conto tracciato
 - il fac-simile di patto di integrità
 - il fac-simile di dichiarazione per l'offerta economica

La documentazione è disponibile su: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma MEPA almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo franca.ciattaglia@regione.marche.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al punto ordinante, individuato nel Provveditorato, nella persona del dott. Mauro Terzoni o suo delegato dott. Luca Lanciaprima, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto. La separazione del servizio in più lotti non è possibile se non a rischio di comprometterne l'ottimale fruibilità e fattibilità.

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo a base di gara
1	Servizio formativo in materia di analisi e miglioramento organizzativo	80511000-9	195.200,00 euro

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con risorse del bilancio regionale.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per appalti analoghi e sulla base di indagine di mercato.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1. DURATA

La durata dell'appalto è di 27 mesi (ventisette), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2. OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma b) del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto non può eccedere la soglia di euro 221.000,00 cui all'art. 1 lett. c) del Regolamento Commissione Europea 18/12/2017 n. 2017/2365 (GUUE 19/12/2017 N. L 337) euro al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai fini della dimostrazione dei requisiti gli operatori devono presentare la documentazione attraverso il sistema AVC pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure altra iscrizione avente valore equivalente.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova del requisito non è richiesta agli operatori al Mercato Elettronico.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Nessuno, al fine di facilitare l'accesso alla micro imprese.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara per un importo pari ad almeno 50.000,00 euro.

Per ultimo triennio si intendono i servizi relativi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando, ancorché avviati in anni precedenti, comunque conclusi entro la data di pubblicazione del bando.

Il requisito è dimostrato, in fase di presentazione delle offerte, mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

L'aggiudicatario dovrà comprovare l'effettivo possesso di quanto dichiarato mediante certificati, atti o documenti amministrativi rilasciati da amministrazioni o committenti privati o mediante qualsiasi altro documento avente valore probatorio equivalente che indichi committente, data di esecuzione e importo.

Resta fermo che i requisiti debbono essere posseduti dai concorrenti fin dal momento della presentazione dell'offerta.

7.4. RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da parte di tutte le imprese associate. Il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto da parte di tutte le imprese associate. La mandataria deve, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Codice, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per gli RTI, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia essa stessa una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti necessari per la partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.5. CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI STABILI E IMPRESE ARTIGIANE

Il requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante ricorso all'avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è consentito alle modalità e condizioni stabilite all'art- 89 del Codice.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante propria dichiarazione. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori, comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 3.904,00 euro, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA - Codice fiscale e partita IVA: 13615521005 con Sede sociale: via Nazionale 91 - 00184 Roma. Codice IBAN IT 12 N 06055 02600 000000003740 e BIC SWIFT: BAMAIT3AXXX.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di fideiussione bancaria o assicurativa, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garante;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese che partecipano alla gara ovvero; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) per le Grandi Imprese, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d. p. r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le associazioni, la garanzia deve essere prodotta come segue:

- in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento
- in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituito, dal consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio

11. SOPRALLUOGO

Non previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVC pass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta deve pervenire tramite Mercato Elettronico al Provveditorato (che è Punto ordinante della Regione Marche), individuato nel dott. Mauro Terzoni, entro la data del 11 luglio 2018, alle ore 12:00, **pena l'esclusione**. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta deve contenere rispettivamente:

- A - La documentazione amministrativa
- B - l'offerta tecnica
- C - l'offerta economica

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Per i concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese documentazione relativa a eventuali partner esteri, o relativamente a letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure certificazioni emesse da Enti ufficiali.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione (mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale), con l'esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa od irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione od integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Per gli aspetti specifici, si rimanda a quanto stabilito all'art. 83 e dal pertinente orientamento giurisprudenziale o quanto previsto dalle linee guida ANAC in materia.

Laddove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa consiste nella seguente documentazione:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente¹;
2. documento che attesti la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di cui al par. 10 (inclusa copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, se del caso)
3. dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione tecnica e professionale di cui all'allegato A
4. dichiarazione relativa al "patto di integrità" di cui all'allegato B
5. comunicazione del conto tracciato di cui all'allegato C

Inoltre, per i raggruppamenti temporanei e consorzi:

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

¹ In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (per gli RTI costituiti)

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnica** (10 pagine, compilate fronte-retro, con numerazione progressiva delle pagine, carattere "ARIAL", dimensione carattere 12, interlinea singola; dal computo delle pagine sono esclusi, eventuale copertina, indice, schede tecniche e curricula dei componenti il gruppo di lavoro a corredo della proposta tecnica).
- b) **c.v.** dei componenti il gruppo di lavoro

La relazione contiene una proposta realizzativa di quanto richiesto nel capitolato tecnico. La proposta deve essere articolata coerentemente con gli elementi oggetto di valutazione di cui al paragrafo 18.1.

L'offerta tecnica deve:

- rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
- indicare, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Codice, i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
- essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

La sottoscrizione dell'offerta tecnica di operatori associati avviene come segue:

- Nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il RTI o consorzio
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i RTI in quanto compatibile.

17. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

La Offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, l'indicazione del prezzo offerta economica e il ribasso percentuale. L'Offerta è predisposta secondo lo schema allegato al disciplinare.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta dal responsabile legale o da persona munita dei poteri di rappresentanza. Nei casi di associazione di imprese, l'Offerta è sottoscritta con le seguenti modalità:

- Nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il RTI o consorzio
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i RTI in quanto compatibile.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

		PUNTEGGIO MASSIMO
A	Offerta tecnica	70
B	Offerta economica	30
	TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criterio di valutazione	Sub-criteri di valutazione	punti
1. PROPOSTA DIDATTICA (max. 40 punti)	a. Completezza e coerenza della proposta con gli obiettivi da raggiungere	5
	b. Equilibrio delle diverse tipologie di attività previste durante il percorso formativo del laboratorio	5
	c. Articolazione dei contenuti e loro propedeuticità all'interno del percorso formativo definito	5
	d. Qualità del materiale didattico allegato relativo ad una giornata formativa del percorso formativo	5
	e. Tipologia e qualità del supporto previsto, sia in presenza che a distanza, ai lavori prodotti dai partecipanti durante il laboratorio	5
	f. Soluzioni adottate per garantire la partecipazione attiva e la comunicazione tra i destinatari della formazione	5
	g. Coerenza del piano di verifica e monitoraggio con gli obiettivi da raggiungere	5
	h. Servizi aggiuntivi non richiesti	5
2. CV AZIENDALE aggiornato, con il dettaglio delle esperienze pregresse (max. 10 punti)	i. Numero di servizi svolti in precedenza dal concorrente, con particolare riferimento a quelli attinenti all'oggetto dell'appalto. Il punteggio è assegnato ai soli servizi prestati aggiuntivi la soglia di qualificazione: – punteggio 0,5 per ogni servizio svolto; – punteggio 1 qualora svolto a favore di altre pubbliche amministrazioni.	10
3. CV GRUPPO LAVORO (responsabile progetto ed esperti/docenti) (max. 20 punti)	l. Attinenza delle esperienze professionali pregresse, titoli di studio e abilitazioni professionali del singolo esperto con l'oggetto della prestazione. Saranno considerate maggiormente rilevanti le prestazioni professionali effettuate a favore di altre pubbliche amministrazioni.	20

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri o sub criteri della tabella soprastante, ad eccezione del sub criterio i), è attribuito un punteggio variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario, come segue: 1 = ottimo; 0,8 buono; 0,6 discreto; 0,4 sufficiente; 0,2 scarso, 0 insufficiente.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione a ciascun criterio o sub criterio in esame. Il calcolo dei punteggi viene fatto sino alla terza cifra decimale.

La commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il coefficiente più alto su un singolo criterio o sub-criterio il coefficiente pari a 1 e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al concorrente che ha ottenuto il coefficiente pari a 1, la commissione assegnerà il punteggio massimo previsto dal criterio o dal sub criterio di valutazione e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Per il sub-criterio i) (*Numero di servizi svolti in precedenza dal concorrente, con particolare riferimento a quelli attinenti all'oggetto dell'appalto*), la commissione:

- assegnerà, automaticamente e in valore assoluto, il punteggio 0,5 oppure 1 alle offerte sulla base della modalità di attribuzione del punteggio prevista dal descrittore il criterio e solo per i servizi aggiuntivi la soglia richiesta per la partecipazione alla gara;
- non procederà alla riparametrazione tramite l'attribuzione dei coefficienti da 0 a 1 finalizzata all'assegnazione del punteggio massimo previsto per il criterio alla migliore offerta, in ragione della tipologia di criterio.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Al concorrente cui viene attribuito il coefficiente pari a 1, la commissione assegnerà il punteggio massimo previsto per l'offerta economica e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi per i singoli criteri e sub criteri in relazione agli elementi dell'offerta tecnica e economica, procederà alla compilazione di una tabella riassuntiva indicante i punteggi attribuiti per l'offerta tecnica ed economica e il punteggio totale.

N° Offerta	Punteggio A (offerta tecnica)	Punteggio B (offerta economica)	Somma punteggio (=A+B)
1			
2			
3			
Totali			

La proposta di aggiudicazione della fornitura viene attribuita dalla Commissione giudicatrice alla società la cui offerta ha totalizzato il punteggio A+B più elevato.

19. SVOLGIMENTO GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta virtuale pubblica, volta alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa in formato digitale, sarà comunicata ai partecipanti tramite MEPA.

Potranno partecipare i legali rappresentanti e/o procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di pubblicazione sul sito informatico o tramite mail almeno n. tre giorni prima della data fissata.

Il Provveditorato procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della documentazione trasmessa dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. In particolare, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa al disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento di esclusione e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall'ANAC.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Il Provveditorato pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP della procedura, convocherà la commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'esame della documentazione concernente l'offerta tecnica trasmessa tramite Mepa e verifica la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Il responsabile della procedura assiste la commissione nell'attività di esame della documentazione relativa all'offerta tecnica.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica tramite Mepa e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nei precedenti paragrafi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP della procedura, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP della procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della procedura valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare contemporaneamente la congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP della procedura richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP della procedura, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente.

Il RUP della procedura esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, il Provveditorato, in quanto punto ordinante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente primo in graduatoria e a cui si è deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la P. F. Provveditorato procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La P. F. Provveditorato aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati, e se del caso, al terzo, e comunque scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo nel più breve tempo possibile dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica o privata.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio di urgenza all'Appaltatore alle condizioni previste all'art. 32, comma 8 del Codice.

23.1. CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

Le caratteristiche tecniche del servizio sono riportate nel capitolato tecnico.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto (art. 32, commi 8 e 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016): in tal caso la durata del contratto decorre dalla data del verbale di avvio del servizio. Altrimenti, l'effettivo inizio del servizio avverrà entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante si riserva di modificare l'organizzazione e i tempi di esecuzione dei servizi richiesti, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'aggiudicatario, in quanto la presente fornitura di servizi si inquadra nella logica dell'Accordo quadro.

Le modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'aggiudicatario, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli obiettivi.

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione del contratto, la facoltà di ridurre od estendere l'appalto, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto, nei limiti di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva, altresì, in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la facoltà di non procedere all'affidamento, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il contratto si configurerà sul modello dell'Accordo quadro. Pertanto, gli importi stabiliti nei documenti di gara hanno la funzione di indicare il limite massimo di spesa per i servizi richiesti e hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno dell'amministrazione, senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti oppure a indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli ordinativi sia inferiore al previsto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE, informa sulle modalità di trattamento dati.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it

Il Responsabile del trattamento di tali dati è il dirigente della PF Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro della Giunta Regione Marche con sede Gentile da Fabriano, 2/4 – 60125 Ancona (funzione.economato@regione.marche.it)

ALLEGATI

Allegato A - Fac-simile di dichiarazione sui requisiti tecnico-professionali

Allegato B - Fac simile di Patto di integrità

Allegato C - Fac-simile di conto tracciato

Allegato D - Fac-simile di offerta tecnica

Allegato E - Fac-simile di offerta economica

Allegato A - Fac-simile di dichiarazione dell'operatore economico concorrente relativa ai requisiti tecnico-professionali rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000

OGGETTO: servizio formativo in materia di analisi e miglioramento organizzativo

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____) il _____, residente a _____ (_____) in via _____ n. _____, titolato a sottoscrivere legalmente la presente dichiarazione per conto _____, con sede legale in _____, CAP _____ via _____ n. _____ codice fiscale _____ Partita IVA _____, come si rileva dal seguente atto _____

di seguito denominato concorrente

DICHIARA

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata, di aver realizzato i seguenti servizi:

Data di conclusione	Oggetto del servizio	Committente del servizio

La comprova del requisito è fornita tramite AVCPASS.

Luogo e data

Firma digitale

Oggetto: servizio formativo in materia di analisi e miglioramento organizzativo

PREMESSE

VISTI

- L'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”.

- La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.

- La delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Preso e dato, in particolare, che il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”. Preso e dato atto, altresì, che il successivo punto 3.1.9 del PNA disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”.

PRESO E DATO ATTO, infine, che il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” che dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”.

VISTA la determinazione ANAC n. 12/2015 e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:

- previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità

- sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:

- a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni
- b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016)
- c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), d.lgs. n. 163/2006)
- d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del d.lgs. n. 163/2006 e art. 77, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016)
- e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali
- f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016
 - per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni
 - obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta
 - individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione
 - pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara
 - formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

PRESO E DATO ATTO che in ordine alle suddette misure i riferimenti all'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 possono essere intesi con riguardo all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e, in tal senso, è stato ritenuto di adeguare le dichiarazioni di che trattasi.

VISTA la delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 29 avente ad oggetto "Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018", con particolare riferimento al punto 5.4. "Patti d'integrità".

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

VISTO l'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore

economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ... qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale."

VISTO l'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale "..... / bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle".

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale "1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."

PRESO ATTO CHE

1. Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
2. Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto.
3. La mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica. L'operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verificano nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l'esclusione dalla procedura, il diniego dell'aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'operatore economico si impegna, infine, a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall'operatore economico relativamente alla fase di esecuzione del contratto. La stazione

appaltante accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

3. La stazione appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della stazione appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto. In particolare, la stazione appaltante si impegna ad acquisire idonea dichiarazione

a. resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

b. resa dai commissari di gara in cui si attesta

i. l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni

ii. di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»

iii. di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (se professionisti ed avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016)

iv. di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi»

v. di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali

vi. l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile

vii. l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni

viii. l'inesistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale

ix. di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore della Regione Marche nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione in oggetto.

4. La stazione appaltante si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

5. La stazione appaltante si impegna a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e ad individuare appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. La stazione appaltante si impegna altresì a pubblicare le modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara (avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50/2016).

6. La stazione appaltante si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

7. La stazione appaltante si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico

1. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della

Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la stazione appaltante ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo www.norme.marche.it. Identico impegno, consapevolezza ed accettazione. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell'avvenuta comunicazione su richiesta della stazione appaltante. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

2. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

3. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.

4. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la stazione appaltante e l'operatore economico convengono espressamente che l'esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l'aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della stazione appaltante relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l'operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della stazione appaltante. Ai fini del presente atto la stazione appaltante ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipo-qualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la stazione appaltante sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:

- a. intrecci personali tra gli assetti societari
- b. valore delle offerte in generale
- c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
- d. provenienza territoriale delle offerte
- e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura

- f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
6. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della SA, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
7. L'operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all'ente aderente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni

1. La stazione appaltante si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e a fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
2. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contestano per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. La stazione appaltante, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all'esecuzione del contratto, procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. La stazione appaltante si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
- a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con la SA
 - b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
 - c. esclusione dalle procedure indette dalla SA per un periodo di tre anni
 - d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Sub appalti, sub contratti, cessioni e sub affidamenti

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti della stazione appaltante.

LA STAZIONE APPALTANTE..... L'OPERATORE ECONOMICO
(Firma) (Firma)

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO
(art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
residente a _____ via _____ n. _____ cap. _____ codice
fiscale _____
in qualità di o titolare o legale rappresentante o procuratore come da procura n. _____
del _____ della ditta _____
con sede a _____ via _____ n. _____
cap. _____ codice fiscale _____ partita iva _____
consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari:

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche
nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto sono i seguenti:
conto corrente bancario codice IBAN _____ presso la Banca
_____ filiale di _____

conto corrente postale codice IBAN _____ presso le Poste Italiane
spa.

- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono.

cognome e nome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

cognome e nome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

(luogo) (data)

_____ firma digitale

Allegato D – Fac-simile di Relazione tecnica
(Il concorrente deve descrivere l'offerta tecnica secondo quanto indicato dal capitolato e in sequenza con gli elementi oggetto di valutazione)

Premessa

1. PROPOSTA DIDATTICA

2. CV AZIENDALE

Allegato

CV DEL GRUPPO DI LAVORO (RISORSE PROFESSIONALI)

Allegato E – Fac-simile di dichiarazione per l'offerta economica

Oggetto: Servizio formativo in materia di analisi e miglioramento organizzativo

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____
il _____ residente a _____
Via _____ n. _____ nella sua qualità di
(rappresentante legale, procuratore ecc.) _____
della impresa _____
con sede legale in _____ codice fiscale: _____ partita
IVA: _____ in relazione alla procedura
negoziata di cui in oggetto,

DICHIARA

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata;

-di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel disciplinare e nel capitolato di gara che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e produce la seguente offerta comprensiva di tutti gli oneri di esecuzione previsti dagli atti a base della presente procedura:

OFFERTA TOTALE IVA ESCLUSA:

€ _____ (Euro _____) IVA esclusa

RIBASSO PERCENTUALE _____

DICHIARA, INOLTRE:

- che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta previsto dalla gara.

data _____

Firma _____